

**GLI EBREI NELLA NUOVA COMUNITÀ  
LEOPOLDINA (1765-1790): ALCUNI SPUNTI DI  
RIFLESSIONE STORICA**

Davide Mano

► **To cite this version:**

Davide Mano. GLI EBREI NELLA NUOVA COMUNITÀ LEOPOLDINA (1765-1790): ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE STORICA. Arnaldo Nesti e Giuseppe Picone (a cura di), La libertà religiosa nella Toscana granducale: dalle "Leggi Livornine" al Concordato del 1851. Atti del seminario di studi, San Gimignano, 7 dicembre 2018, 2019, 2019. halshs-02903145

**HAL Id: halshs-02903145**

**<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02903145>**

Submitted on 20 Jul 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# GLI EBREI NELLA NUOVA COMUNITÀ LEOPOLDINA (1765-1790): ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE STORICA

*di Davide Mano*

## **Pietro Leopoldo e la “prima emancipazione” degli ebrei toscani**

Nel corso della seconda metà del Settecento, Pietro Leopoldo di Asburgo-Lorena diede vita in Toscana a uno dei regimi assolutistici più avanzati della penisola italiana. Anche per quanto riguarda la questione ebraica, in anticipo rispetto alle *Patenti di tolleranza* del fratello Giuseppe II, il granduca promulgò una serie di disposizioni intese a rompere la condizione di segregazione degli ebrei toscani e a garantire loro un allargamento dei diritti in misura simile a quanto previsto per i sudditi cattolici.

Queste disposizioni nacquerò all'interno di una più vasta teorizzazione sulla forma di amministrazione da dare alla nuova Toscana illuminata: furono concepite, infatti, dalla burocrazia fiorentina al servizio di Pietro Leopoldo nel tentativo di adattare i concetti dell'Illuminismo europeo alla tradizione culturale e politica toscana. Sotto la guida del “principe filosofo”, le riforme illuminate ebbero così un ruolo chiave nell'avviare un processo di uniformazione dei diritti civili tra sudditi cristiani ed ebrei.

Questo processo si avviò, innanzitutto, nei tribunali e nelle magistrature granducali, tramite la graduale riduzione degli abusi antiebraici e la condanna di quelle pratiche e di quei rituali di matrice religiosa cattolica alla base dell'antiebraismo tradizionale. I comportamenti antiebraici da parte della maggioranza cristiana si conformavano ad una

lunga tradizione di abusi di potere, di persecuzioni e di norme discriminatorie, imposte alle comunità ebraiche come ai singoli ebrei con lo scopo ultimo di confermare e reiterare un loro status di inferiorità rispetto alla comunità cristiana. L'odio antiebraico si estendeva, infatti, a tutti gli strati sociali e intaccava in special modo il campo del diritto.

Il progetto leopoldino diede, in questo senso, grande importanza alla via politico-giuridica come strumento per la risoluzione delle controversie e la ridefinizione delle relazioni tra ebrei e cristiani. Gli atti giudiziari della seconda metà del XVIII secolo testimoniano della nascita in Toscana di una prassi volta a una "giuridizzazione" dei conflitti quotidiani, inclusi quelli che opponevano cristiani ed ebrei. Possiamo dunque dire che il tribunale regio divenne il nuovo luogo della mediazione ebraico-cristiana, presso il quale alcuni ebrei poterono presentare le proprie rivendicazioni allo stesso titolo dei cristiani.

Si diede così avvio all'effettiva cessazione di molte leggi antiebraiche, come ad esempio l'obbligo di portare un segno distintivo, il divieto di lavorare nei giorni festivi cristiani, il divieto di frequentare luoghi pubblici o aderire a corporazioni d'arti ed accademie di letterati, e non ultima l'interdizione alla proprietà. Queste norme erano oramai viste come anacronistiche e in contrasto con i principi illuministici.

A partire dagli anni Settanta del secolo, tale processo prese il significato di un vero e proprio percorso di trasformazione dello status degli ebrei, in quanto sudditi granducali da rendere del tutto eguali ai sudditi cristiani. Pietro Leopoldo pose la prima pietra di fondazione di una nuova idea di cittadinanza, non più basata sull'appartenenza confessionale, ovvero sul battesimo, ma inclusiva di tutti gli individui residenti, lavoratori, proprietari e contribuenti di una data località granducale, compresi gli acattolici.

Una tale ridefinizione dei concetti di comunità e di governo, nonché di valori come l'ordine e la giustizia, doveva portare nell'idea di Leopoldo alla creazione di una nuova struttura politico-istituzionale di riferimento grazie alla quale sviluppare un modello di relazione tra sudditi e potere più diretto e funzionale. Il Granduca e i suoi collaboratori si impegnarono a consolidare la nuova legislazione illuminata integrandola progressivamente alle molteplici tradizioni normative locali.

Nel contesto di questa politica di ingerenza sovrana negli affari delle realtà periferiche, le autorità granducali considerarono la questione degli ebrei come un soggetto altamente

simbolico, utile al progetto di rieducazione politica in senso illuminato. I “novatori” toscani presero in considerazione le rivendicazioni ebraiche assimilandole all’interno del conflitto più ampio che opponeva la legge dello Stato centrale ai sistemi normativi delle comunità locali. La forte diversificazione dei contesti periferici si rifletteva, infatti, sulla condizione ebraica, anch’essa molto diversa da luogo a luogo (basti pensare alla profonda differenza tra la condizione degli ebrei di Firenze e la condizione degli ebrei di Livorno). Rendere i sudditi ebraici eguali ai sudditi cristiani equivaleva a favorire l’omogeneizzazione politica del Granducato, era dunque visto come un provvedimento assolutamente coerente con il programma riformistico.

Questa mutazione di clima politico in Toscana stimolò un’evoluzione del comportamento ebraico nei confronti del potere centrale, che si concretizzò in un’assidua attività di diplomazia e in una vasta produzione di suppliche rivolte al sovrano, in cui trovavano spazio esplicite rivendicazioni di diritti da parte degli ebrei. Un dato chiaro emerge dalle fonti comunitarie ebraiche: gli ebrei toscani erano coscienti della loro situazione relativamente privilegiata, soprattutto se comparata alla situazione dei loro confratelli nello Stato pontificio, nel Regno sabauda e nella Repubblica veneziana, dove le legislazioni antiebraiche erano state aggravate proprio nel corso del secondo Settecento. Le comunità ebraiche di Livorno, Pisa, Firenze, Siena, Monte San Savino e Pitigliano, condividevano una stessa consapevolezza: sapevano di vivere in uno dei contesti più fortunati d’Italia e d’Europa quanto ad atteggiamenti nei loro confronti da parte delle autorità.

Attirando l’attenzione granducale sulla complessità della loro condizione, gli ebrei influenzarono in alcuni casi l’attuazione delle riforme a livello locale. Di fatto, alcune questioni relative al conflitto ebraico-cristiano furono prese in considerazione dai burocrati fiorentini ed integrate nel processo di definizione legislativa che si realizzò tra il 1772 ed il 1789.

Alle prime esperienze concrete di riconoscimento sociale e civico, seguì in genere una riorganizzazione interna delle comunità ebraiche, soprattutto nel corso degli anni Novanta. Questa riorganizzazione aveva, innanzitutto, lo scopo di adeguare la vita ebraica alla nuova situazione politico-istituzionale. Essa era dovuta anche all’esigenza di contrastare i fenomeni crescenti di inosservanza religiosa e di disgregazione comunitaria.

Al fine di garantire la loro unità sociale e spirituale, le comunità ebraiche toscane strinsero allora il controllo interno e ridefinirono i limiti del comportamento sociale accettato.

### **La riforma comunitativa e gli ebrei: un'emancipazione su condizione**

Il momento di massima espressione della progettazione politica di Pietro Leopoldo coincise con l'emanazione della *riforma comunitativa*. La legislazione riguardante le comunità leopoldine diede forma e avvio a una riorganizzazione del sistema giudiziario ed amministrativo dei comuni locali, e di conseguenza portò a una riconsiderazione della relazione tra governo periferico e autorità statale. Il primo passo preparatorio per la riforma fu mosso tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo con l'uniformazione del sistema giudiziario dello Stato, al quale si affiancò la creazione di una nuova divisione dei poteri giurisdizionali, attraverso la costituzione delle province granducali, provvedimento che ebbe grande influenza sull'identità territoriale e sulla conformazione geopolitica toscana.

Importanti liberalizzazioni economiche, come l'introduzione della libertà di commercio e di proprietà, prepararono la riforma su tutto il territorio granducale. Vendite di proprietà demaniali (*allivellazioni*), tra cui fattorie e immobili, anticiparono un processo voluto di riappropriazione fondiaria da parte di contadini, piccoli imprenditori agricoli e proprietari locali della classe media. Principio centrale della riforma era l'idea fisiocratica secondo cui l'amministrazione pubblica andava considerata come un'impresa economica che doveva essere gestita da un gruppo di residenti interessati, il cui solo prerequisito era la proprietà di immobili o fondi all'interno della giurisdizione di competenza.

Dal punto di vista leopoldino, le amministrazioni locali dovevano trasformarsi in *comunità di possessori*, ove lo status di possidente andava inteso come "precondizione per la rappresentanza politica". La riforma comunitativa, a questo riguardo, introdusse una concezione del diritto di cittadinanza e di rappresentanza più aperta alle figure della sfera produttiva rurale: ciò con lo scopo di creare un sistema di governo periferico fondato su un'idea di comunità di residenti, proprietari e lavoratori, interessati.

La condizione di possidenza collegava, inoltre, l'accesso alla rappresentanza ad un terzo fattore di importanza centrale: quello del censo. La formazione di un nuovo sistema di tassazione accompagnò, infatti, in ogni sua fase la nascita delle comunità di possessori: in luogo degli antichi balzelli imposti sugli individui, una singola tassa centralizzata, la tassa di redenzione, fu imposta sulle proprietà dei cosiddetti *comunisti*. I possidenti, in quanto parti interessate e attori amministrativi della nuova comunità, del nuovo comune, dovettero quindi assumere anche il ruolo di “nuovi protagonisti del sistema fiscale” leopoldino.

Il nuovo regolamento per l'elezione delle cariche comunitative comportava la cosiddetta “imborsazione” dei nomi dei possidenti locali, seguita dall'estrazione a sorte delle cariche: annualmente erano formate due borse, una per l'elezione delle alte cariche del Magistrato (gonfaloniere e priori), una per quelle del Consiglio generale (consiglieri). Come messo in luce da Bernardo Sordi, il progetto delle nuove comunità leopoldine incoraggiò una serie di politiche volte alla “trasformazione delle distinzioni sociali” nella sfera della cittadinanza. Il processo avviato doveva, infatti, andare a stimolare un ricambio all'interno della *leadership* politica.

Basato su un requisito che non era più determinato dall'appartenenza religiosa al cattolicesimo (tramite il battesimo) ma dal possesso di fondi ed immobili, l'accesso alla cittadinanza fu di conseguenza esteso anche ai possidenti ebrei, a individui cioè che fino a quel momento avevano visto fortemente limitata la loro capacità di inserimento nella sfera pubblica. Come già puntualizzato dallo storico Marcello Verga, la nuova definizione basata sulla proprietà venne di fatto a infrangere “la separatezza degli ebrei, ricollocandoli, se proprietari, all'interno di un assetto giuridico che riconosceva solo nella proprietà il titolo di ingresso nell'area della cittadinanza”.

Nel processo di equiparazione giuridica degli ebrei toscani, la circostanza della riforma comunitativa costituì dunque un momento altamente significativo: emblema di un regime illuminato fondato su un laicismo umanista, la riforma intendeva far decadere una delle condizioni tradizionali per la cittadinanza, ossia l'appartenenza al cattolicesimo, da cui l'interdizione agli “acattolici” di accedere al ruolo di rappresentanza politica e alla funzione pubblica. In significativa concomitanza con le nascenti politiche di tolleranza in Europa, gli ebrei toscani entrarono così a far parte del sistema delle comunità granducali.

Ciò avvenne gradualmente, in tempi diversi e secondo formule particolari a seconda dei luoghi. Diluita in un arco di tempo di 12 anni, la riforma comunitativa rappresenta infatti l'esempio più chiaro di quell'aspetto di "cauta e graduale sperimentazione" che fu la cifra caratteristica del riformismo toscano. La fase che vide l'attuazione della riforma sull'intero spazio del Granducato si colloca nel momento più vivace del progetto intentato dal granduca, tra il 1774 e il 1786, periodo durante il quale si testarono per gradi le reazioni e i diversi livelli di ricezione delle novità apportate sul sistema amministrativo e di rappresentanza. La prudente modalità di intervento fu concepita per aree geografiche, partendo dai distretti di Volterra, Pisa e Firenze, per passare negli anni Ottanta a Livorno, alla provincia maremmana e infine alla roccaforte nobiliare di Siena.

Il confronto con i diversi bisogni delle comunità locali spinse i riformatori toscani a riconoscere statuti particolari e a garantire concessioni speciali. Sulla base di questa esigenza di contrattazione, fu scelto di operare in ogni provincia attraverso due regolamenti: uno "generale", valido per l'intera provincia, e uno "particolare", regolante le domande specifiche delle comunità locali. Secondo lo storico Bernardo Sordi, proprio per la sua progettazione prolungata e non poco ostacolata, la riforma andò delineandosi e, allo stesso tempo, alterandosi significativamente "in un continuo incontro tra teoria e prassi, tra modelli teorici e pratica quotidiana". Occorre, infatti, evidenziare la natura disomogenea del processo di riforma comunitativa in Toscana, sottolinearne non solo gli elementi di progresso ma anche gli aspetti di incompiutezza dovuti tanto alle obbligate soluzioni di compromesso quanto alla diffusa persistenza di assetti tradizionali, che resero meno efficace lo sforzo di ammodernamento.

Lungo un percorso accidentato, che vide le prerogative emancipatrici fortemente ridimensionate dalla permanenza di limitazioni giuridiche e resistenze sociali, si sviluppò anche il processo della "prima emancipazione" degli ebrei. In uno dei suoi passaggi più delicati, il nuovo sistema autorizzava l'accesso dei possidenti ebrei nell'amministrazione del governo locale sulla base della loro acquisita eleggibilità ai consigli comunitativi. Su questo punto, come su altri, il governo leopoldino incontrò tuttavia molte difficoltà, dovendo mettere in conto sin dall'inizio le forti resistenze del ceto nobiliare e del notabilato tradizionalista.

La storia della promulgazione dei provvedimenti sui diritti civili degli ebrei si sviluppò in maniera alquanto diversificata a seconda dei luoghi. I provvedimenti granducali che si

occuparono dell'eleggibilità degli ebrei durante la fase di attuazione della riforma comunitativa sono rappresentati dai regolamenti per il Fiorentino e il Pisano: il motuproprio del 7 luglio 1778 fu quello più importante, in quanto approvò, con un articolo che ebbe durata di validità, l'istanza favorevole all'eleggibilità ebraica limitatamente al Consiglio Generale. Su questo tenore si attennero in genere gli altri regolamenti locali nell'affrontare il problema ebraico: il motuproprio del 20 aprile 1789 stabilì definitivamente questa soluzione di compromesso come valida per tutto il Granducato.

Ma le difformità di applicazione si presentarono in ogni luogo di residenza ebraica, determinate dai particolarismi territoriali, soprattutto in quei contesti cittadini in cui si concentrava il potere nobiliare. Uno degli stratagemmi usati per favorire l'elezione delle vecchie caste ed esonerare i piccoli proprietari era, ad esempio, l'innalzamento della soglia censuaria per l'ammissione alle cariche locali. Tra gli ostacoli frapposti all'elezione di ebrei nei consigli si introdusse, inoltre, il dovere per i rappresentanti della comunità locale di presenziare alle cerimonie religiose cattoliche, circostanza che richiamava l'unione tradizionale di comunità e chiesa, governo politico e confessione religiosa.

Rimane, al di là delle forti limitazioni, il fatto concreto di un primo accesso ebraico nella sfera comunale, e per correlazione nella società civile toscana (il cosiddetto "pubblico"). Ciò lo si può constatare meno a Livorno, dove a partire dal 1780 due maggiori ebrei sono presenti in maniera fissa in consiglio comunale, in qualità di rappresentanti della Nazione ebraica. Al contrario, a Firenze e Pisa con i regolamenti comunitativi del 1781-1782, a Siena con i regolamenti specifici del 1786, la presenza ebraica nelle istituzioni comunali è regolata nello stesso modo che per i cristiani, tramite estrazione dalle borse per le cariche di consigliere. Nel Consiglio generale della capitale, il primo ebreo in carica attestato nei registri storici comunali è Emmanuel Sacerdote, estratto come consigliere comunitativo nel 1789. A Siena, qualche anno prima, nel 1786, è Donato Castelnuovo il primo estratto ebreo dalla borsa dei consiglieri.

### **Il caso degli ebrei di Pitigliano: dalla proprietà alla rappresentanza**



Pitigliano, la cittadina sul confine meridionale toscoromano, assunse una rilevanza tutta particolare nel progetto fisiocratico di Leopoldo, proprio in ragione dello spazio geografico, sociale ed economico, in cui era situata: l'insalubre e degradata Maremma. Qui più che altrove, infatti, le riforme leopoldine vennero ad assumere un significato di portata storica, segnando un momento epocale nella metamorfosi del paesaggio rurale e dei rapporti proprietari.

Il regolamento comunitativo venne attuato a Pitigliano nel marzo 1783, in una fase matura e ancora propulsiva della riforma. Esso si pose sostanzialmente in linea di coerenza con il motuproprio fiorentino del 1778. Un fattore contestuale, distintivo di Pitigliano, intervenne tuttavia in maniera particolarmente significativa: quello della capacità proprietaria ebraica, fenomeno di lunga durata nell'antica contea ursinea. Tale distinzione rese il pitiglianese un contesto singolare e di notevole ricezione (da parte sia ebraica che cristiana) delle nuove norme fisiocratico-proprietarie. L'antico diritto goduto permise di fatto una maggiore partecipazione dei possidenti ebrei ai grandi eventi delle alienazioni demaniali e della riforma amministrativa rispetto ad altri luoghi.

Questo assunto trova conferma nel relativamente alto tasso di ebrei estratti dalle borse comunitative pitiglianesi. A partire dal 1783, nel Consiglio Generale di Pitigliano troviamo quasi ogni anno almeno un ebreo "residente". I registri dell'attività comunitativa segnalano nella funzione di consiglieri della comunità di Pitigliano le persone di David Consiglio nel 1783, di Angelo Febo nel 1786, di Raffael Vita Servi nel 1788, di Pacifico Sadun e Daniel Sadun nel 1789, di Giuseppe Servi nel 1790, e via dicendo.

L'eleggibilità degli ebrei pitiglianesi rimase pur sempre confinata ai soli incarichi nel Consiglio Generale e non si estese mai ai ruoli più alti di priore o gonfaloniere: alcuni possidenti ebrei benestanti, inseriti nella borsa del Magistrato (titolari di beni superiori ai 400 scudi), una volta eletti in prima istanza a gonfalonieri o a priori, furono automaticamente "surrogati" da sostituti abili a ricoprire la carica (i.e. cattolici). È il caso di Isach Servi nel 1788 e nel 1791 estratto per la carica di Priore e rimpiazzato da Giuseppe Marrani; o degli eredi del fu Raffael Servi estratti nel 1797 per la carica di Gonfaloniere, ai quali si sostituì l'elezione di Giuseppe Capata.

Anche alcune possidenti donne (sia ebee che cristiane) furono incluse tra i "comunisti", imborsate e pure estratte, ma per esse l'obbligo di "ricusazione" (per

l'incapacità addotta al genere femminile) implicò in ogni caso il passaggio dell'incarico al marito o ad altro sostituto abile maschio.

Tratte particolarmente problematiche furono quelle per l'elezione del camerlengo comunitativo (l'ufficio di economo) per la quale era necessaria, dopo l'estrazione, la votazione dei membri del corpo municipale allargato: tra gli estratti messi a votazione vi furono pure diversi ebrei, la cui candidatura non trovò però se non raramente il voto di sostegno di qualche membro comunitativo. Appare evidente, in questo caso particolare, la contrarietà di una parte consistente del corpo comunale pitiglianese all'idea di avere un ebreo nella posizione di economo delle casse pubbliche.

Seppur parziali, questi dati ci restituiscono, da un lato, l'immagine di un momento di rottura rispetto al passato e di grande rinnovamento nella vita civile toscana, e in particolare nella concezione della rappresentanza locale. Dall'altro lato, ci confermano però l'assunto di un godimento dei nuovi diritti ancora limitato da parte ebraica. Sedimentati pregiudizi esercitavano ancora la loro influenza. In alcuni casi (il caso di Livorno è emblematico), le resistenze arrivarono fino a motivare timori come quello di dare vita a una comunità governata da soggetti acattolici, eventualità che andava a sovvertire l'idea tradizionale di identità locale, fondata sull'appartenenza e l'affiliazione alla religione cattolica.

Ciononostante, è importante ribadire che le procedure introdotte dalla riforma comunitativa crearono le basi per la nascita di un nuovo gruppo sociale formato da "comunisti" ebrei e cristiani, impegnati nel milieu comunale in qualità di membri eletti del Consiglio Generale della nuova comunità leopoldina. Se la riforma marcò di fatto l'accesso degli ebrei nello spazio pubblico toscano, l'elezione di rappresentanti comunitativi ebrei diede avvio alla cosiddetta "prima emancipazione" ebraica in Toscana, un passaggio da ritenersi fondamentale nel percorso d'integrazione degli ebrei tra gli aventi diritto alla cittadinanza locale.

Per quanto riguarda le relazioni tra cristianità ed ebraismo, l'arco del secondo Settecento in Toscana sembra dunque disegnare un percorso non lineare, caratterizzato da profonde incoerenze. Da un lato, le manifestazioni dell'antiebraismo cristiano non si esaurirono: vedasi, ad esempio, il caso delle violenze rituali della Settimana Santa cristiana, durante la quale gli ebrei dovevano rimanere rinchiusi nel ghetto per le esigenze rituali della rievocazione pasquale cristiana. Sul versante delle prediche coatte, invece,

L'età delle riforme leopoldine segnò effettivamente una discontinuità più concreta. Con l'attuazione della riforma comunitativa, declinò inoltre (pur senza scomparire totalmente) una delle espressioni dell'oppressione antiebraica: quella delle tassazioni arbitrarie. Gli ebrei toscani videro, per un certo periodo, aboliti certi odiosi antichi balzelli, come quelli che dovevano pagare ai predicatori cristiani o ai famigli comunali.

### **Considerazioni conclusive**

In sintesi, la graduale entrata nella comunità leopoldina pose gli ebrei toscani in uno status formale di cittadinanza, anche se ancora in larga parte inesplorato. L'età delle riforme leopoldine segnò un passaggio fondamentale nella storia politica ebraica, caratterizzato da una grande attività di negoziazione con i vertici dello Stato granducale. Con la riforma comunitativa, gli ebrei toscani negoziarono i termini di un delicato passaggio da un'alleanza "reale" a un'alleanza "comunitativa". L'ingresso nella comunità locale venne a implicare, infatti, un cambiamento della posizione politica ebraica nella società cristiana. Ma il punto cardine attaccato fu quello legato agli abusi e alle tassazioni arbitrarie ai danni degli ebrei. Con l'ingresso dei possidenti ebrei tra gli aventi diritto della comunità leopoldina, tali pratiche antiebraiche vennero messe in forte discussione.

Gli ebrei svilupparono dunque un sodalizio con la classe neo-borghese leopoldina. Questa nuova alleanza con il gruppo dei "novatori" toscani fu però malvista dalle fasce tradizionaliste cristiane, preoccupate dalle prospettive di un sovvertimento dell'ordine sociale. Il dato concreto dell'ascesa ebraica nella società toscana venne fin da subito tradotto da una parte della popolazione cristiana con le categorie della minaccia e della cospirazione. Il cambiamento politico pose così il gruppo ebraico, paradossalmente e nuovamente, in una posizione esposta ai pericoli di un fermento antiebraico riemergente.

I risultati di questo cambiamento si vedranno già nel 1790-1791 con i tumulti annonari scoppiati in seguito alla dipartita di Pietro Leopoldo, che nei casi di Firenze e Livorno avranno una chiara matrice antiebraica. Si vedranno ancor più nettamente nel fatidico 1799, anno della rivolta del "Viva Maria" e della violenza antiebraica generalizzata, che mieterà diverse vittime, tra cui le 13 vittime ebraiche del massacro di Siena del 18 giugno 1799.

In seno alla società cristiana tradizionalista era cresciuto un movimento popolare di opposizione alle riforme. Questo movimento in fermento aveva visto nella rilevanza politica e socio-economica ebraica il segno dell'eresia rappresentata dalle liberalizzazioni leopoldine.

## BIBLIOGRAFIA

Francesca BREGOLI, “‘Two Jews Walk into a Coffeehouse’: The ‘Jewish Question’, Utility, and Political Participation in Late Eighteenth-Century Livorno”, *Jewish History*, 24, 2010, pp. 309-329.

Francesca BREGOLI, “The Port of Livorno and its Nazione Ebraica in the Eighteenth Century: Economic Utility and Political Reforms”, *Quest. Issues in Contemporary Jewish History* [online], 2, 2011, URL: <http://www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=227>.

Marina CAFFIERO, “Tra Chiesa e Stato. Gli ebrei italiani dall'età dei Lumi agli anni della Rivoluzione”, in Corrado Vivanti (a cura di), *Storia d'Italia, Annali XI: Gli ebrei in Italia, Vol. 2: Dall'emancipazione ad oggi*, Einaudi, Torino 1997, pp. 1089-1132.

Antonio CHIAVISTELLI, “Il Comune di Pietro Leopoldo: il Regolamento per la Comunità di Firenze del 20 novembre 1781”, *Annali di Storia di Firenze*, I, 2006, pp. 181-206.

Furio DIAZ, Luciano MASCILLI MIGLIORINI, Carlo MANGIO (a cura di), *Il Granducato di Toscana, vol. II: I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari*, UTET, Torino 1987.

Furio DIAZ (a cura di), *Storia della civiltà toscana, Vol. IV: L'età dei Lumi*, Le Monnier, Firenze 1999.

Lois C. DUBIN, “Subjects into Citizens. Jewish Autonomy and Inclusion in Early Modern Livorno and Trieste”, *Simon Dubnow Institute Yearbook*, 5, 2006, pp. 51-81.

Lucia FRATTARELLI FISCHER, *Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII)*, Zamorani, Torino 2008.

Candeloro GIORGINI, *La Maremma Toscana nel Settecento. Aspetti sociali e religiosi*, ECO, San Gabriele dell'Addolorata 1968.

Gadi LUZZATTO VOGHERA, *Il prezzo dell'eguaglianza: il dibattito sull'emancipazione degli ebrei in Italia (1781-1848)*, Franco Angeli, Milano 1998.

Davide MANO, "Towards Jewish Emancipation in the Grand-Duchy of Tuscany: The Case of Pitigliano through the Emblematic Figure of David Consiglio", in Shlomo Simonsohn, Joseph Shatzmiller (a cura di), *Italia Judaica: Proceedings of the Jubilee Conference (Tel-Aviv University - January 3-5, 2010)*, Brill, Leiden 2012, pp. 107- 125.

Davide MANO, "Plaintes juives et contentieux judéo-chrétien. Le cas de Pitigliano dans le Grand-duché de Toscane au XVIIIe siècle (1745-1803)", *L'Atelier du Centre de Recherches Historiques* [online], 13, 2015, URL : <https://acrh.revues.org/6588>.

Daniilo MARRARA, "La Provincia inferiore senese e la sua riforma comunitativa (1765-1787)", *Rassegna Storica Toscana*, XLVIII, 2, 2002, pp. 411-422.

Arnaldo NESTI, Giuseppe PICONE (a cura di), *I Lorena in Toscana e la questione delle libertà. Atti del seminario di studi, San Gimignano, 16 dicembre 2017*, CISRECO Edizioni, San Gimignano 2018.

Leonardo ROMBAI, *Le contee granducali di Pitigliano e Sorano intorno al 1780. Cartografia storica e unitaria di un territorio*, Università di Firenze - Istituto di geografia, Firenze 1982.

Roberto G. SALVADORI, *La comunità ebraica di Pitigliano dal XVI al XX secolo*, Giuntina, Firenze 1991.

Bernardo SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Giuffrè, Milano 1991.

Gabriele TURI, *Viva Maria. La reazione alle riforme leopoldine (1790-1799)*, Olschki, Firenze 1969 (seconda edizione: *Viva Maria. Riforme, Rivoluzione e Insorgenze in Toscana (1790- 1799)*, Il Mulino, Bologna 1999).

Marcello VERGA, "Proprietà e cittadinanza. Ebrei e riforma delle comunità nella Toscana di Pietro Leopoldo", in Henry Mechoulan, Richard H. Popkin, Giuseppe Ricuperati e Luisa Simonutti (a cura di), *La formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò*, III, Olschki, Firenze 2001, pp. 1047-1067.

Ulrich WYRWA, "Perché i moderni rabbini pretendono di dare ad intendere una favola chimerica...". L'Illuminismo toscano e gli ebrei", *Quaderni Storici*, 103/1, 2000, pp. 139-161.